

(N. 2033)

Urgenza

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei Senatori AZARA, AMADEO, MINIO, RAFFEINER e TRABUCCHI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 28 GIUGNO 1957

Proroga del termine stabilito dalla legge 5 gennaio 1956, n. 1, per la emanazione dei testi unici sulle imposte dirette.

ONOREVOLI SENATORI. — La legge 5 gennaio 1956, n. 1 (Norme integrative sulla perequazione tributaria) dispose con l'articolo 63 una delega al Governo per la emanazione entro diciotto mesi dalla entrata in vigore della legge stessa, di testi unici concernenti le diverse imposte dirette, le disposizioni generali e le norme sulla riscossione.

Il Ministero si mise immediatamente all'opera, coadiuvato da una commissione di esperti, a far parte della quale furono chiamati maestri di diritto finanziario, alti Magistrati dello Stato, cultori della materia, funzionari qualificati, ma il compito si dimostrò forse più complesso di quel che non apparisse da principio.

Si constatò infatti la necessità di sancire alcuni principi di carattere generale, estraendoli da norme emanate via via nel corso di un secolo; e si presentò notevole difficoltà di coordinare in testi unitari disposizioni organiche e disposizioni dettate, in così lungo periodo di tempo, per necessità momentanee, e poi, diventate definitive. Occorreva altresì tener conto della interpretazione che di molte nor-

me aveva ormai dato la giurisprudenza delle Commissioni tributarie e quella delle Corti, nonché della elaborazione dei concetti fatta dalla dottrina.

Nonostante tali difficoltà, il Ministero è stato in grado di presentare alla Commissione consultiva parlamentare lo schema del Testo unico riguardante le disposizioni generali e la parte normativa delle imposte dirette, mentre è in corso di ultimazione la stesura del provvedimento che dovrebbe riguardare le sanzioni. Più in ritardo è la preparazione della parte che riguarda le norme sulla riscossione.

Appare ora alla Commissione parlamentare la opportunità che l'esame dei testi unici, opera che dovrà veramente assurgere ad importanza eccezionale nel corso della attività legislativa della Repubblica italiana, sia debitamente approfondito, e che si addivenga possibilmente alla emanazione di tutti i testi dopo l'esame completo di tutto il lavoro predisposto: ciò per necessità di coordinamento, oltre che perchè sia garantita la unità concettuale, voluta dal legislatore delegante.

In relazione a tale considerazione, è apparso alla Commissione necessario chiedere al Parlamento una proroga dei termini di cui all'articolo 63, proroga di cui si sente ancora maggiore il bisogno in questi giorni, dato che le note vicende della crisi ministeriale, hanno ritardato i lavori delle due Camere; con la conseguenza che i prossimi mesi saranno di attività molto intensa e lasceranno ben poco margine di tempo a deputati e senatori.

Per questo i sottoscritti, membri appartenenti al Senato, della Commissione consultiva, in pieno accordo con i membri della stessa Commissione appartenenti alla Camera dei depu-

tati si permettono di proporre alla vostra approvazione l'unico disegno di legge di proroga al 31 dicembre 1957 del termine per la emanazione dei testi unici che andrebbe a scadere il 24 luglio p. v.

I sottoscritti confidano che il Senato vorrà col suo voto metterli in condizione di adempiere con coscienza e con la necessaria ponderazione al grave compito loro affidato al quale intendono dedicarsi perchè veramente i testi emanandi possano essere precisi, semplici, chiari ed efficaci come devono essere in modo particolare, le leggi fondamentali in materia finanziaria.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Il termine di cui all'articolo 63 della legge 5 gennaio 1956, n. 1 entro il quale fu concessa la delega al Governo per la emanazione dei testi unici in materia di imposte dirette è prorogato al 31 dicembre 1957.

Art. 2.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale*.